

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1849)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1982

Norme in materia di gestione di fondi di bilancio dell'Amministrazione penitenziaria per il Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 aprile 1981, n. 164, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983 », agli articoli 30 e 70 ha stabilito che alle gestioni fuori bilancio rispettivamente della Guardia di finanza e dell'Amministrazione militare derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno, alle mense, ai soggiorni marini e montani, agli spacci e alle sale cinematografiche operanti rispettivamente presso la Guardia di finanza e presso l'Amministrazione militare e sprovvisti di personalità giuri-

dica va applicata la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Tanto premesso, poichè per il Corpo degli agenti di custodia esistono analoghe gestioni nelle stesse condizioni di quelle in atto presso i menzionati organismi militari, al fine di determinare una omogenea e conforme normativa, si è predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono riconosciute le gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative alle sale di convegno, alle mense e agli spacci cooperativi per il personale del Corpo degli agenti di custodia nonchè ai soggiorni marini e montani e agli stabilimenti balneari, operanti nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria e sprovviste di personalità giuridica.

Alle gestioni di cui al precedente comma si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Art. 2.

I provvedimenti relativi all'istituzione ed alla soppressione delle gestioni di cui all'articolo 1 dovranno essere comunicati, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia ai fini della tempestiva conoscenza delle gestioni per le quali è prevista la presentazione del rendiconto di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.